

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FAENZA E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMPAGNIA DELLE FESTE" PER L'USO PUBBLICO DEL TEATRO SALA FELLINI DI FAENZA – BIENNIO 2025-2026

* * * * *

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e ragione di legge tra il **COMUNE DI FAENZA** (Cod. Fisc. 00357850395), per il quale interviene la Dott.ssa Benedetta Diamanti, nata a Forlì il 29 febbraio 1960, domiciliata per la carica in Faenza presso la Residenza Municipale, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente dell'Area Cultura Turismo Sport e Politiche Internazionali dell'Unione della Romagna Faentina, come da incarico conferito con Decreto del Presidente dell'Unione medesima n. _____ ed ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 nonchè dell'art. 28 del Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina, e l'Associazione Culturale "**COMPAGNIA DELLE FESTE**" (Cod. Fisc. _____) con sede legale a Faenza in _____, per la quale interviene il Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di presidente e legale rappresentante dell'Associazione, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione medesima

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del proprio progetto di politica culturale per la promozione della cultura teatrale, sostiene il teatro amatoriale, che coinvolge un rilevante numero di cittadini;
- la Parrocchia di San Pier Damiani in Santa Maria ad Nives possiede un teatro, con una capienza di n. 142 posti, su cui ha effettuato rilevanti investimenti sia finanziari che di lavoro di volontari per la sua ristrutturazione e per il suo adeguamento alle norme di sicurezza, al fine di ottenere le certificazioni di agibilità per l'uso pubblico;
- fin dal biennio 2004/2005 l'Amministrazione Comunale ha attivato convenzioni con le associazioni che negli anni si sono succedute nella gestione sala, affidata dalla parrocchia;
- dal 2020 la gestione della sala in oggetto fa capo all'associazione "Compagnia delle Feste", che ha stipulato un contratto d'uso gratuito senza determinazione di durata con il proprietario della Sala Fellini (ora Parrocchia di SS. Agostino e Margherita), al fine di poter perseguire gli scopi statutari della stessa Associazione, con particolare riferimento alla promozione e organizzazione di eventi te-

atrali, musicali, di intrattenimento e di qualsiasi altra forma di aggregazione sociale, culturale e ricreativa e ha presentato il nuovo CPI per la Sala Fellini (Ricevuta SCIA prot. 1832 del 20 febbraio 2020, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna);

- l'associazione "Compagnia delle Feste" ha richiesto al Comune con lettera prot. URF n. _____ del _____. di attivare una nuova convenzione per l'uso pubblico del Teatro Sala Fellini di Faenza;

CONSIDERATO CHE

- si è ravvisata l'opportunità, l'utilità sociale ed il pubblico interesse di stipulare con l'Associazione "COMPAGNIA DELLE FESTE", di seguito per brevità denominata "il gestore", una convenzione di durata biennale, per garantire un pubblico utilizzo della suddetta struttura, in particolare in considerazione del valore socio-culturale delle attività promosse dal gestore, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. _____, resa esecutiva ai sensi di legge, che approva lo schema della presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO, FRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1 - PRINCIPI

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il gestore, per la durata della presente convenzione, si obbliga nei confronti dell'Amministrazione Comunale a:

a) conservare al Teatro Sala Fellini i requisiti di sala di pubblico spettacolo certificata e autorizzata dalle competenti autorità di vigilanza;

c) concedere all'Amministrazione Comunale, e per essa eventualmente su richiesta e presentazione scritta dell'Amministrazione Comunale, ad altri soggetti che con essa collaborano (associazioni in generale, teatrali e musicali in particolare, scuole per attività inerenti il teatro, la musica, la didattica, e comunque per iniziative di interesse pubblico destinate a promuovere la cultura e l'impegno civile e sociale), il Teatro Sala Fellini per n. 15 (quindici) giornate per ciascun anno solare di durata della presente convenzione.

2. Per giornata si intende la concessione del teatro, con le attrezzature tecniche di dotazione, per un

modulo di complessive ore 8 (otto) consecutive massime.

3. Il calendario degli utilizzi del Teatro Sala Fellini, per le attività disciplinate dalla presente convenzione, deve essere verificato e concordato fra Amministrazione Comunale e gestore.

4. La programmazione teatrale in tutte le sue manifestazioni, sia nelle 15 giornate concesse all'Amministrazione Comunale sia per gli utilizzi ulteriori, deve essere rispettosa dell'ambiente parrocchiale in cui è inserito il complesso e della destinazione parrocchiale dei locali. Ogni attività deve essere sospesa durante le celebrazioni liturgiche ordinarie (domenica e altre feste di precetto) e durante le celebrazioni straordinarie che saranno comunicate dalla Parrocchia con un congruo preavviso.

ART. 3 - PERSONALE DI ASSISTENZA

1. Tutte le concessioni di cui alla presente convenzione, sia per attività di spettacolo con pubblico che per prove, comprendono, oltre all'uso della sala e delle sue attrezzature tecniche, anche la messa a disposizione di una unità tecnica in possesso di attestato di abilitazione all'uso delle postazioni mobili antincendio e agli interventi di primo soccorso alle persone, come previsto dalle certificazioni di agibilità del locale e prevenzione incendi rilasciate dai competenti organi (C.T.P.L.P.S. e VV.FF.).

2. Il concessionario, in occasione di uso del teatro per spettacoli con pubblico organizzati da soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 2, comma 1, lettera b), deve predisporre il servizio di assistenza al pubblico mediante una propria unità tecnica munita di attestato di abilitazione all'uso delle postazioni mobili antincendio e agli interventi di primo soccorso alle persone, come previsto dalle certificazioni di agibilità del locale e prevenzione incendi rilasciate dai competenti organi (C.T.P.L.P.S. e VV.FF.).

3. Nel caso di utilizzi del teatro da parte dell'Amministrazione Comunale per proprie iniziative con pubblico, l'unità tecnica di cui al superiore punto 2) dovrà essere messa a disposizione dal gestore.

ART. 4 - QUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA

1. Il gestore si obbliga a qualificare il Teatro come spazio per usi culturali e sociali, organizzando direttamente, o in collaborazione con terzi, manifestazioni e rassegne, e riservando nella programmazione nicchie privilegiate alle forme espressive cinematografiche, teatrali, musicali, letterarie anche dialettali.

2. L'Amministrazione Comunale collabora con il gestore per sostenere e promuovere il patrimonio storico e culturale locale, le attività e le manifestazioni che recuperano e valorizzano, attraverso appropriate espressioni creative e artistiche e l'attività teatrale amatoriale.

ART. 5 - CONSUNTIVO ANNUALE DELL'ATTIVITÀ

Per ciascun anno di durata della presente convenzione, il gestore si obbliga ad inviare all'Amministrazione Comunale - Servizio Cultura, entro il 31 agosto, una relazione riportante la tipologia delle attività realizzate ed ospitate con riferimento a quanto stabilito al precedente art. 4.

ART. 6 - RAPPORTI ECONOMICI

1. L'Amministrazione Comunale, per ciascun anno di durata della presente convenzione, si obbliga ad erogare al gestore, Associazione "COMPAGNIA DELLE FESTE", a fronte degli obblighi da questo assunti con la presente convenzione, un compenso di € 1.650,00 al netto di I.V.A., da liquidarsi in un'unica soluzione in seguito alla presentazione della relazione annuale di attività di cui all'art. 5 e su presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del competente Servizio comunale.

2. Gli utilizzi del teatro da parte dell'Amministrazione Comunale, o di altri soggetti che con essa collaborano, in misura eccedente rispetto al numero di 15 giornate indicate al precedente art. 2, comma 1, lettera b), saranno oggetto di separata fatturazione.

ART. 7 - GESTIONE DEL TEATRO

1. Tutte le spese relative al funzionamento e alla gestione del teatro (consumi energetici, pulizie, personale nei limiti di cui al precedente art. 3, oneri assicurativi, arredi, attrezzature illuminotecniche, ecc.) sono a carico del gestore.

2. Il gestore mette a disposizione dei concessionari la sala pulita; in caso di concessione a terzi, il gestore chiede la riconsegna dei locali nello stato in cui sono stati consegnati. Tale vincolo non opera per le 15 giornate annue di utilizzo a favore dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

ART. 8 - SICUREZZA DEL TEATRO E DEGLI SPETTATORI

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Sono interamente a carico del gestore tutti gli adempimenti e gli oneri conseguenti l'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

2. Compete al gestore comunicare alle Autorità di Polizia le concessioni a terzi del Teatro Sala Fellini.
3. Nella sala teatrale è vietato: fumare, accendere fiamme libere, introdurre e/o consumare bevande.
4. Il gestore deve a mantenere aggiornato il certificato di prevenzione incendi e ad eseguire gli interventi di manutenzione, modifica ed adeguamento necessari per il mantenimento.

ART. 9 - GARANZIA ASSICURATIVA

1. È fatto obbligo al gestore di stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone o a cose derivanti dalle attività disciplinate dalla presente convenzione, con un massimale minimo di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila).
2. Si dà atto che il gestore ha costituito garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con polizza n. _____
3. La garanzia assicurativa dovrà coprire l'intera durata della presente convenzione.

ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il gestore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. È fatto, perciò, obbligo al gestore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili alla presente convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
3. I pagamenti e le transazioni afferenti la presente convenzione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere

eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Gestore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) _____.

6. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito in L. 17.12.2010 n. 217.

7. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, il Gestore comunica che tutti i pagamenti relativi alla presente convenzione dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato IBAN: _____ acceso presso la Banca _____ sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

8. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il gestore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.

9. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata al Comune di Faenza.

10. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina sul Bilancio del Comune di Faenza - P.zza del Popolo, 31 tramite l'istituto Tesoriere del Comune secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 11 - PENALI E REFUSIONE DEI DANNI

1. Nel caso in cui il gestore non rispetti gli impegni assunti con la presente convenzione, l'Amministrazione Comunale applicherà penali da € 50,00 a € 1.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento e all'eventuale recidiva, da determinarsi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale stessa.

2. Nel caso di ripetute violazioni delle disposizioni della presente convenzione, con conseguente applicazione delle penalità, nel caso di comportamenti configuranti comunque colpa grave a carico del gestore, e nelle ulteriori ipotesi di legge, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, con conseguente interruzione della erogazione del corrispettivo di cui al precedente art. 6, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

3. L'applicazione di eventuali penali per inadempienza avverrà, previa regolare contestazione, mediante trattenuta dell'importo corrispondente dal corrispettivo, di cui al precedente art. 6, comma 1, alle scadenze convenute.

ART. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

1. È riconosciuta alle parti la facoltà di disdetta motivata della presente convenzione, dandone comunicazione alla controparte a mezzo lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno tre mesi. In caso di esercizio della facoltà di disdetta, il gestore risulta comunque obbligato a garantire la regolare effettuazione delle iniziative e delle attività già concordate con l'Amministrazione Comunale. In tal caso il corrispettivo di cui all'art. 6 verrà ridotto proporzionalmente.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali dei contraenti acquisiti in forza della presente convenzione saranno trattati, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, per le finalità connesse alla gestione della convenzione stessa, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle norme del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D.Lgs. 196/2003 e modifiche successive. Al riguardo le parti stesse precisano che l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto e che hanno preso atto della facoltà di esercitare i diritti di cui al Capo II del RGPD.

2. Relativamente ai dati personali degli iscritti che il concessionario fornirà al Servizio Cultura e Sport dell'Unione ai sensi dell'art. 15 della presente convenzione, l'Unione viene individuata come "Responsabile del trattamento" ai sensi all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e s'impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità oggetto della presente convenzione;
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
- rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Regolamento UE;

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
- non comunicare ad altri, né divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
- segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
- conservare i dati per la durata prevista dal Piano di conservazione allegato al Piano di gestione del sistema documentario approvato con la delibera della Giunta dell'Unione n. 21 del 25/02/2016 e modifiche successive, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

ART. 14 – DURATA, RINNOVO E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è di durata biennale e relativa alle annualità 2025 e 2026, con scadenza al 31 dicembre 2026.
2. La convenzione è rinnovabile per un solo ulteriore periodo di uguale durata (2 anni) con scadenza definitiva al 31 dicembre 2028, previo accordo fra le parti che dovrà essere formalizzato con atto della Giunta Comunale entro e non oltre il 30 ottobre 2026.
2. Si dà atto fra le parti che la presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese derivanti dalla presente convenzione sono a carico dell'Associazione "Compagnia delle Feste".